

N. 2051/13 R.G.N.R.
N. 1749/15 R.G.



TRIBUNALE DI BRINDISI

SENTENZA
(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)
MOTIVAZIONE CONTESTUALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Adriana Almiento, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di: [redacted], nato a [redacted] il [redacted] domiciliato per ragioni di lavoro a Francavilla Fontana [redacted] [redacted] c/o la [redacted] Unipersonale”

- libero già presente -

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 10 *ter*, 10 *bis*, 12, comma 1, del D.Lvo. 10 marzo 2000, n. 74, perché nella sua qualità di legale rappresentante della [redacted] Unipersonale”, con sede legale in Francavilla Fontana (BR), [redacted] non versava l'imposta sul valore aggiunto per un ammontare complessivo pari ad euro 1.175.384,00 (dunque superiore ad euro 50.000,00), dovuta, in base alla dichiarazione presentata in relazione al periodo d'imposta 2011, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (27.12.2012).

In Francavilla Fontana, il 27 dicembre 2012

con la presenza del P.M. dr. [redacted] - e degli Avv.ti Andriulo [redacted] di fiducia dell'imputato

N. 21/17 R. Sent.

N. _____ R. Esec.

N. _____ mod
3/SG

Redatta scheda
il _____

SENTENZA
In data _____

Depositata il

12.01.2017

IL CANCELLIERE
Caterina DELEONARDIS

Irrevocabile il _____

Estratto esecutivo
il _____

Conclusioni

Il pubblico ministero: chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e condannarsi lo stesso alla pena di anni uno di reclusione.

I difensori dell'imputato: chiede assolversi il proprio assistito perché il fatto non costituisce reato.

Svolgimento del giudizio

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 5.5.2015 [redacted] veniva tratta a giudizio per rispondere dell'imputazione innanzi indicata.

All'udienza del 15.9.2015, dichiarato aperto il dibattimento, le parti formulavano le richieste di prova orale e documentale come da verbale ed il giudice autorizzava le parti alla citazione dei testi.

All'udienza del 3.11.2015 si procedeva all'ascolto del M.llo [redacted]

All'udienza del 26.1.2016, stante l'assenza dell'interprete, regolarmente citato, il processo veniva rinviato.

All'udienza del 17.3.2016, stante l'assenza del giudice titolare, il processo veniva rinviato.

All'udienza del 13.10.2016 si procedeva all'esame dell'imputato e all'ascolto del teste a discarico, [redacted]. All'esito, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti formulavano le conclusioni come da intestazione ed il tribunale, dichiarata l'utilizzabilità di tutti gli atti regolarmente acquisiti, decideva come da dispositivo.

Fatto e Motivi della decisione

Il vaglio dibattimentale ha consentito di accertare l'oggettività giuridica della contestazione mossa all'odierno imputato, non anche, però, per le ragioni che da qui a breve verranno esposte, la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto ai fini della sua configurabilità.

Invero, per ciò che attiene al primo aspetto, da quanto precisato dal teste [redacted] (dipendente dell'Agenzia delle Entrate) e dalla verifica della documentazione allegata al fascicolo del dibattimento, appare evidente che il contribuente, dopo aver quantificato l'ammontare di IVA a debito, non ha provveduto al relativo pagamento entro il termine dell'anno successivo, nonostante siano state seguite regolarmente nei suoi confronti le fasi prodromiche all'accertamento del reato, essendosi posto lo stesso nelle condizioni di conoscere il debito fiscale e di regolarizzare la propria posizione tributaria nei termini di legge.

In particolare, il teste indicato dalla pubblica accusa ha affermato che l'Agenzia delle Entrate ha proceduto ad accertamento automatizzato sulla dichiarazione IVA della società [redacted] il cui legale rappresentante era, nel periodo di presentazione della dichiarazione in relazione all'anno di imposta 2011, l'odierno imputato e che da detto accertamento era emerso l'omesso versamento dell'IVA per un importo pari ad euro 1.175.384,00 (superiore, dunque, a quello indicato dalla norma di riferimento come valore - soglia della rilevanza penale).

Ebbene, considerato che il reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10 *ter*, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, non essendo

sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste (*Cassazione Penale, Sez. III, 14 ottobre 2010, n. 38619*), nel caso che ci occupa il [REDACTED] avrebbe dovuto ottemperare al pagamento entro il 27.12.2012 e, non avendolo fatto, ha sicuramente posto in essere il fatto contestatogli.

Ciò detto, preme ora evidenziare come nel caso di specie non possa dirsi sussistente l'elemento soggettivo del reato in considerazione del fatto che il [REDACTED] nella sua richiamata qualità, si trovava nella oggettiva impossibilità di adempiere al proprio debito tributario.

Gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, invero, hanno permesso di appurare che l'odierno imputato diveniva amministratore unico della società "[REDACTED]" in data 21.9.2012 e, preso atto della difficile situazione economica finanziaria in cui la stessa versava, chiedeva al Tribunale di Brindisi, in data 18.2.2013, di ammettere la propria società alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 e ss. e 186 *bis* L.F. con continuità aziendale, in base alla quale si sarebbe portata avanti l'attività sociale con il precipuo fine di fare fronte al pagamento dei debiti esistenti con gli utili futuri.

In data 14.10.2013 il Tribunale, dato atto dello stato di crisi della società, dichiarava aperta la procedura richiesta e nominava [REDACTED] Commissario Giudiziale e, nell'ambito di detta procedura veniva, tra l'altro, depositata proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F..

Le ragioni della crisi venivano individuate, dallo stesso amministratore unico, nel progetto di ampliamento del posizionamento sul mercato attraverso la nascita di ulteriori punti vendita sia sul territorio nazionale che fuori frontiera. Gli acquisti effettuati nell'anno 2011, infatti, risultavano superiori rispetto a quelli degli anni precedenti e ciò proprio perché, in detto esercizio, si stava tentando di dare attuazione a detto piano di ampliamento.

Le cose, però, non sono andate nel senso sperato e la società si è trovata con una rilevante quantità di beni non venduti e ad una conseguente crisi di liquidità.

La procedura appena descritta prevedeva, peraltro, e per quel che maggiormente rileva in questa sede, il pagamento integrale all'Erario della sorte capitale per l'imposta sul valore aggiunto.

In data 27.4.2015 il Tribunale di Brindisi, dando atto di una serie di criticità emerse nel corso della procedura (in particolare della posizione di chiusura manifestata dal principale fornitore della società in esame) e, in definitiva, della "*manifesta impossibilità di prosecuzione utile dell'attività*", revocava l'ammissione al concordato e l'odierno imputato, in data 8.9.2015, chiedeva il fallimento della propria società, fallimento che veniva dichiarato in data 15.11.2015 con la sentenza n. 60 del Tribunale di Brindisi.

Ebbene, siffatte condizioni economico-finanziarie in cui si trovava la società del [REDACTED] unitamente considerate ai concreti tentativi posti in essere da quest'ultimo di risollevere l'attività sociale al fine, peraltro, di pagare i debiti maturati, portano il Tribunale a ritenere insussistente in capo all'odierno imputato l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice in esame ai fini della sua configurabilità.

Se è vero, infatti, che per pacifica giurisprudenza di legittimità, le eventuali precarie condizioni economiche della società - almeno che le stesse non siano determinate da eventi eccezionali e di rilevante dimensione - non costituiscono, di per sé considerate, un caso fortuito o di forza maggiore (art. 45 c.p.), come tale idoneo ad escludere la punibilità o quantomeno il dolo del reato di cui all'art. 10 *ter* D.Lgs. n. 74 del 2000, è anche vero che, in

tema di reati tributari, non può astrattamente escludersi che siano possibili casi nei quali possa invocarsi l'assenza del dolo o l'assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria per intervenuta crisi di liquidità, sempre che, però, vengano assolti gli oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità a chi abbia omesso il versamento della crisi economica, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto, tra cui, non ultimo, il ricorso al credito bancario.

Come è noto, infatti, l'oggettiva impossibilità di adempiere può avere rilevanza solo se dovuta a causa di forza maggiore che, come noto, esclude la *suitas* della condotta e che viene tradizionalmente definita come la "*vis cui resisti non potest*".

Proprio perché tale, la forza maggiore rileva come causa esclusiva dell'evento, mai quale causa concorrente di esso: essa sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell'evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all'assoluta ed incolpevole impossibilità dell'agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità.

E, dunque, poiché la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, ne consegue nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso.

Da ciò consegue, dunque, che l'imputato che voglia giovarsi in concreto di tale esimente, nei termini di cui si è detto, dovrà dare prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni atte a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa e non consolidata crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.

Ebbene, dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato e di cui si è dato conto in precedenza emerge che quest'ultimo, in relazione all'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno di imposta 2011, si trovasse effettivamente nell'impossibilità di adempiere alla propria obbligazione tributaria e, per l'effetto, lo stesso va mandato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p.

assolve [REDACTED] dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Motivi contestuali.

Brindisi, 12 gennaio 2017

IL CANCELLIERE
(Cat. LEONARDIS)

Il Giudice

dot.ssa Adriana Almidato
[Signature]